

# **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

## **CAPO I**

### **CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 1 -DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di San Martino in Pensilis e l'applicazione della relativa tassa.

I termini "spazio", "area", "suolo pubblico" stanno ad indicare le aree, il suolo ed i luoghi di uso pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune , costituita nei modi e termini di legge, nonché gli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti.

#### **Art. 2 -CONCETTO E DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene pubblico o asservito come sopra, che escluda, anche parzialmente, il medesimo dall'uso pubblico, sia pure in modo potenziale e futuro, tanto in superficie, che al di sopra e al di sotto di essa.

Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **Art. 3- AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE**

Non può essere effettuata alcuna occupazione del suolo pubblico e dello spazio ad esso sovrastante o sottostante senza autorizzazione o concessione rilasciata dalla competente autorità comunale, su richiesta dell'interessato.

Le occupazioni sono soggette al pagamento della relativa tassa, fatta eccezione per quelle che, ai sensi del successivo art. 32, ne sono esenti, ma pur sempre subordinate all'atto di autorizzazione o di concessione.

#### **Art. 4 -DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico , deve farne apposita domanda in carta legale al Comune, anche nei casi in cui l'occupazione è esente dal tributo per legge o ai sensi del presente regolamento. Ai fini dei termine per la conclusione del procedimento, la data del ricevimento è quella risultante dal timbro datario apposto dal settore competente all'atto della consegna o, nel caso di invio per posta, all'atto dell'arrivo.

La domanda deve contenere:

- 1 ) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- 2) l'ubicazione esatta del tratto di area o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura; lo spazio che si intende occupare deve essere limitato a quello strettamente indispensabile;
- 3) l'oggetto e la durata dell'occupazione nonché la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
- 4) lo scopo dell'occupazione (per es. esercizio di un'industria, commercio, arte o mestiere, ragioni edilizie o agricole, impianto di giuochi o spettacoli viaggianti, ecc ... ): non può contrastare con le ragioni dell'estetica e del decoro cittadino, né riferirsi all'esercizio di attività non consentite dalle leggi e dai regolamenti sia nazionali che locali;

5) la dichiarazione di conoscere e di sottostare, senza alcuna riserva, a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia;

6) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione tecnica, che deve sempre comprendere, anche in caso di piccole occupazioni temporanee, il disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Il richiedente è tenuto, in ogni caso, a fornire tutti i dati ed a produrre tutti i documenti che si dovessero ritenere necessari per l'esame dell'istanza.

Per la documentazione da presentare a corredo della domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo previsto dalla Legge 7/8/1990, n. 241 o, in mancanza, alle norme sul procedimento amministrativo contenute nella stessa legge.

#### Art. 5 -PROCEDIMENTO E DECISIONE SULL'ISTANZA

Per l'istruttoria e per la definizione le domande sono assegnate al competente ufficio di Polizia Urbana.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento nonché l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo al rilascio della prescritta autorizzazione ; in caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, negli stessi termini, i motivi del diniego stesso.

Saranno, in ogni caso, respinte le domande irregolarmente o insufficientemente documentate , previa diffida a regolarizzare od integrare la documentazione, entro un termine prescritto.

#### Art. 6- RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE E SUO CONTENUTO

L' ufficio Tributi, conclusa favorevolmente l'istruttoria, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o lo spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni uno rinnovabile ;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di revocarla, modificarla o sospenderla, in qualsiasi momento.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, di cui al successivo art. 8, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

#### Art. 7 - ATTI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Gli atti di concessione o le autorizzazioni di occupazione saranno rilasciati a norma del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia.

A comprovare il diritto all'occupazione sarà rilasciato all'interessato apposito atto autorizzativo oppure regolare atto di concessione sottoscritto anche dal concessionario, con il quale egli s'impegna all'osservanza di tutte le condizioni che gli saranno imposte dall'Amministrazione Comunale.

Il beneficiario dell'occupazione è tenuto ad esibire la copia dell'atto ad ogni richiesta degli agenti municipali e della forza pubblica.

Per le occupazioni temporanee tiene luogo dei predetti documenti la ricevuta della tassa pagata.

L'atto di concessione o di autorizzazione e la ricevuta della tassa pagata devono recare sempre la data di scadenza della loro validità.

#### Art. 8 -OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento della relativa tassa nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.

Per le alterazioni ed invasioni di suolo di strade comunali, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, si rimanda alle speciali disposizioni di legge vigenti in materia.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione delle opere e dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### Art. 9- TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è parimenti vietata, qualsiasi sub concessione.

#### Art. 10 - PREFERENZE NELLE CONCESSIONI - DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione sarà fatta seguendo l'ordine risultante dal numero di protocollo attribuito cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande. Tra più richieste inviate per posta pervenute all'ufficio nella stessa data sarà effettuato il sorteggio.

E' vietato qualsiasi monopolio o accaparramento del suolo pubblico disponibile, anche con il pagamento della tassa dovuta, che possa ledere l'interesse degli altri cittadini o aspiranti alle concessioni.

Qualsiasi accordo tra concessionari per monopolizzare o accaparrare il suolo porterà senz'altro alla decadenza delle concessioni fatte in loro favore.

#### Art. 11 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 32 a seguito di preventiva comunicazione al competente ufficio della Polizia Municipale effettuata in tempo utile per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione.

Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### Art. 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio di Polizia Municipale, via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### Art. 13 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'occupante è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nell'atto di concessione o di autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenze, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione e riparare a proprie spese gli eventuali danni arrecati al suolo ed ai beni pubblici o di terzi dall'occupazione e dalle opere e depositi permessi, ivi inclusi quelli provocati alle opere stradali dai lavori di riparazione e manutenzione di impianti sotterranei;
- e) versare all'epoca stabilita la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè l'eventuale canone di concessione;
- f) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando molestie e spese al Comune, che in ogni caso faranno carico al concessionario stesso; qualora fosse riconosciuta impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta;
- g) osservare le norme contenute nel capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nel presente regolamento e nei regolamenti comunali di polizia locale, di igiene e di edilizia nonchè ogni altra disposizione di legge e di regolamento e le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati ai terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della occupazione stessa;
- h) mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo occupato;

#### Art. 14 - OCCUPAZIONE DI STRADE OSSERVANZA DEL CODICE DELLA STRADA

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/6/1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche):

E' fatto, comunque, obbligo all'occupante di non provocare ingorghi alla circolazione, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio al transito dei veicoli e dei pedoni e di astenersi dall'impedire l'accesso ai prospicienti edifici pubblici e privati.

Le occupazioni di breve durata dei veicoli adibiti al trasporto di merci deve limitarsi al tempo strettamente indispensabile per le operazioni di carico e scarico, decorso il quale il suolo occupato dovrà essere immediatamente sgomberato e restituito al libero transito.

#### Art.15 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n 248 del 4/6/1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri

#### Art. 16 - MESTIERI GIROVAGHI

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, su cui è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici (pittori, ecc.) quando la sosta stessa si prolunghi per più di un ora sullo stesso luogo

#### Art. 17 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento;

#### Art. 18 -PASSI CARRABILI

Ai sensi dell' Art. 44 comma 5, del D.Lgs n. 507/93, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di 1 metro.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall' apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto ed è quantificata nella misura ridotta del 50% di cui al punto 4 dell'allegata tabella A.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con un riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spese del richiedente.

#### Art. 19 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Ai sensi dell' Art. 48, dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs n. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due a più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui alla tabella "A" punto 1.

#### Art. 20 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi dell' Art. 48, comma 7 del D.Lgs 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa della tabella "C" allegata al presente regolamento.

#### Art. 21 - AFFISSIONI SUGLI STECCATI, SULLE IMPALCATURE, ECC.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altre simili strutture il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### Art. 22 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIVIETI - USO DI OPERE ESISTENTI

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore e dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;

d) evitare l'uso di mezzi che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti, la cui responsabilità verrà a ricadere interamente sul concessionario;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati.

All'occupante è fatto divieto di eseguire lavori, scavi e demolizioni non previsti dall'atto di concessione; gli è, altresì, proibito di arrecare all'area occupata qualsiasi danno infiggendovi pali, punte e simili o smovendo il selciato o il pavimento, salvo i casi in cui, per evidente necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo restando l'obbligo di ripristinare il tutto a lavoro ultimato, secondo norme di igiene e di decoro cittadino.

Le stesse disposizioni valgono per l'eventuale demolizione di opere murarie o stradali, per le quali potrà essere chiesto, inoltre, dal Comune un congruo risarcimento.

L'uso da parte dell'occupante di opere e beni comunali già esistenti è subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato insindacabilmente dall'Amministrazione, a titolo di fitto, risarcimento di danni e simili; esso comporta, altresì, l'obbligo della loro continua manutenzione e della loro restituzione nel termine fissato, in ottime condizioni o con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

#### ART. 23 - RINNOVO

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

#### Art. 24 - TRASFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Il beneficiario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero deve chiedere una nuova concessione all'Amministrazione, assoggettandosi al pagamento di una nuova tassa.

Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvederà al conguaglio con la tassa già pagata per l'anno in corso.

#### Art. 25 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- la mancata stipula dell'atto di concessione o il mancato versamento delle somme dovute;
- l'esclusione del bene occupato dal demanio o dal patrimonio indisponibile del Comune, talché non sia più consentito un atto di concessione o di autorizzazione alla occupazione da parte

del Comune fermo restando che sono soggetti al tributo i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

Sono applicabili, per i provvedimenti di decadenza, le disposizioni previste dal successivo art. 26 per la revoca.

#### **Art. 26 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse, allorché si renda necessario ripristinare la primitiva destinazione dell'area o dello spazio occupato o adibire lo stesso ad altra funzione per inderogabili esigenze pubbliche; e fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti degli edifici prospicienti l'area pubblica.

La concessione dei sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica; il provvedimento è insindacabile da parte del cessato beneficiario.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato all'occupante un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, nonché di riordino e di pulizia, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Su richiesta dell'interessato la revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo per l'anno in corso in proporzione del periodo non fruito, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

## **CAPO II**

### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Il tributo è riscosso indipendentemente dai diritti e dall'imposta che possono essere dovuti al Comune per l'affissione e la pubblicità, disciplinati dal Capo I dello stesso Decreto Legislativo n. 507/93.

#### **Art. 28 - GRADUATORIA DELLA TASSA**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo le aree pubbliche o private soggette, ai sensi dell'art. 29, alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, sono classificate in due categorie in rapporto alla loro maggiore o minore importanza. L'elenco di classificazione è deliberato nei modi di legge, sentita la Commissione Edilizia, ed è allegato al presente regolamento- sotto la lettera "E" di cui forma parte integrante.

#### Art. 29 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La superficie tassabile delle occupazioni sovrastanti e sottostanti è data dall'area della ideale proiezione verticale sul suolo del corpo sospeso oppure interrato.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Legislativo 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

#### Art. 30 - TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite nella misura indicata nell'allegato "A e B" del presente regolamento, soggetto a revisione annuale ai sensi di legge:

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è applicata in base a tariffe giornaliere per metro quadrato. Qualora l'occupazione temporanea sia effettuata in un'area destinata dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione alla sua effettiva occupazione, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle contemplate dall'articolo 31 del presente regolamento.

Un esemplare del tariffario deve essere esposto nell'ufficio di Polizia Municipale, in modo da poter essere facilmente consultato da chiunque vi abbia interesse.

#### Art. 31 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dal Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrai, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento;
- b) per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa è ridotta del 10 per cento, escluse le occupazioni effettuate per l'allestimento di attrazioni, giochi, spettacoli, ecc.;
- c) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è aumentata del 10 per cento; .

#### Art. 32 - ESENZIONE DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperto purché non siano effettuate per conto di terzi ed abbiano una durata non superiore ad 1 ora;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

#### Art. 33 - NON APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni al demanio dello Stato nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 ;

#### Art. 34 - SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta dai titolari delle concessioni o delle autorizzazioni di occupazione o, in mancanza di tale atto, da chi effettua di fatto l'occupazione, salvo a carico di quest'ultimo le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

I diversi utilizzatori di uno stesso passo carraio sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

#### Art. 35 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione . Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Per le occupazioni dei sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la cessazione anticipata dell'occupazione o una variazione che determini un minore ammontare del tributo, il contribuente deve farne denuncia entro il 31 dicembre dello stesso anno, ai fini dell'applicazione della tassa per la successiva annualità.

In caso di mancata denuncia nel termine anzidetto, il tributo non è dovuto per l'annualità successiva dal contribuente cessato se egli dimostri di non aver continuato l'occupazione .

#### Art. 36 - RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento,

previa presentazione di apposita richiesta da parte dell'interessato da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

Per convenzione si intende il documento - quietanza, sottoscritto dal contribuente e dall'autorità comunale competente, a fronte del pagamento anticipato della tassa per l'intero periodo di occupazione.

Il pagamento anticipato, che può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista per fatto imputabile al contribuente.

#### Art. 37 - RISCOSSIONE MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcuna convenzione, la riscossione della tassa può avvenire mediante versamento diretto.

A tal fine, gli incaricati dal Comune rilasceranno bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, ovvero rilasceranno appositi "ticket" conformemente numerati e vidimati. La numerazione dei bollettari, delle bollette e dei ticket sarà rispettivamente unica e progressiva per ciascun esercizio finanziario e di essi sarà tenuta apposita contabilità presso la Ragioneria del Comune.

Le bollette o i "ticket" rilasciati dagli agenti serviranno oltre che di quietanza della tassa pagata, anche come dimostrazione del diritto di occupazione e gli interessati sono tenuti a conservarli ed a esibirli ad ogni richiesta degli agenti e funzionari del Comune o della forza pubblica.

#### Art. 38 - RENDICONTI MENSILI

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese gli incaricati del Comune presenteranno alla Ragioneria Comunale il rendiconto delle somme riscosse nel mese precedente, allegando ad esso i bollettari esauriti o in corso ovvero la striscia contabile dei biglietti meccanizzati.

#### Art. 39 - BOLLETTARI E REGISTRI ULTIMATI

Tutti i registri e bollettari ultimati dovranno essere depositati nell'archivio comunale entro trenta giorni dalla loro ultimazione e resteranno a disposizione degli incaricati per eventuali consultazioni. Alla fine di ciascun anno e della gestione il numero dei bollettari e registri depositati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati secondo il registro di carico e scarico tenuto presso la Ragioneria Comunale.

#### Art. 40 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA OCCUPAZIONE

Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione ovvero nella ricevuta della tassa pagata, non avrà diritto a restituzione, neppure parziale, del tributo o a rifusione o a compenso di sorta.

#### Art. 41 - ACCERTAMENTI

In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà alla emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di gg. 60 per il pagamento.

Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

#### Art. 42 - SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la tardiva presentazione della denuncia e il tardivo versamento è avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilita, le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

#### Art. 43 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle occupazioni di suolo.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa da €100,00 a €1.000,00 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la cessazione della occupazione facendone menzione nel relativo verbale, assegnando un termine per il compimento dall'operazione. In difetto, il Comune provvederà a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

In caso di inottemperanza all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

#### Art. 44 - CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso in prima istanza:

a) alla Commissione Tributaria della Provincia di Campobasso

#### Art. 45 - NORME FINALI

Per l'applicazione della tassa resta valida la previgente classificazione delle strade ed altre aree pubbliche stabilita con deliberazione consiliare n. 31 del 18/08/1995.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 24/10/94 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le

modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 507/93

#### Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le tariffe approvate congiuntamente al presente regolamento e le norme che danno attuazione al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2007.

**TABELLA A****OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. La tassa è commisurata: alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA		
			1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	17,56	15,80
2	Passi carrabili	per mq.	9,00	8,10
2a	Passi carrabili	Rilascio tabella indicativa/autor.	8,70	8,70
3	Mercato coperto-box chiuso	per mq.	10,00	
4	Mercato coperto-spazi centrali	per mq.	5,00	

**TABELLA B****OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie , in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune.

<b>OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE</b>		<b>TARIFFA PER CATEGORIA</b>		
			1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	1,00	0,90
2	Occupazioni effettuate per ferie, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	per mq.	0,90	0,80
3	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto. (Riduzione del 50%)	per mq.	0,50	0,45
4	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante - (Riduzione del 80%)	per mq.	0,20	0,18
5	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate al Comune	per mq.	1,10	0,99
6	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia –	per mq.	1,00	0,90
7	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione - ( a tariffa ridotta del 50%)	per mq.	0,50	0,45
8	Occupazione temporanea –Bar – esercizi commerciali	Pro-die x mq.	0,20	0,20

**TABELLA C**

<b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI</b>		
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:		
	<b>LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI</b>	<b>TARIFFA PER MQ.</b>
a	centro abitato	10,33
b	zona limitrofa	9,30

**TABELLA D**

<b>DISTRIBUTORI CARBURANTI</b>		
Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:		
	<b>LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI</b>	<b>TARIFFA PER MQ.</b>
a	centro abitato	34,08
b	zona limitrofa	30,99

## TABELLA " E "

**DECRETO LEGISLATIVO 15/11/93 - ART. 42 COMMA 3 e s.m.i.**

### CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI

#### ZONA " A "

<b>N°</b>	<b>VIA</b>	<b>N°</b>	<b>VIA</b>	<b>N°</b>	<b>VIA</b>
1	ALBA	39	MARINA	77	TEVERE
2	ARCHIMEDE	40	MATTEOTTI	78	TRAVERSA
3	ARCO POPOLETTO	41	MEDI	79	VICO STRETTO
4	ARNO	42	MEZZALINGUA	80	TREMITI
5	LARGO BARONALE	43	MIRACOLI	81	TRIGNO
6	BELLINI	44	MOLISE	82	LARGO TRINITA'
7	BIFERNO	45	MORO	83	P.ZZA UMBERTO I°
8	VICO CAMPANILE	46	MUNICIPIO	84	LARGO XXIV MAGGIO
9	BISSOLATI	47	PACE	85	VERDI
10	VICO CARMINIELLO	48	PELLEGRINI	86	P.ZZA DELLA VITTORIA
11	VICO CASERINI	49	PENDIO	87	VOLTURNO
12	CAVOUR	50	PEPE	88	C/DA ARENALE
13	CONCORDIA	51	PIAVE	89	MAZZINI
14	VICO CONSIGLIO	52	PIEMONTE	90	VICO OSPEDALE
15	CORSEA	53	PO	91	ZONA P.I.P.
16	CROCE	54	PORTA SAN MARTINO		
17	D'ALESSANDRO	55	VICO POZZELLO		
18	DALLA CHIESA	56	PUGLIA		
19	DANTE	57	VICO RINFORZI		
20	DA VINCI	58	ROMA		
21	DE GASPERI	59	ROMITI		
22	DONIZETTI	60	ROSSINI		
23	LARGO FERMI	61	VICO SAN GIUSEPPE		
24	EUROPA	62	SAN LEO		
25	FORTORE	63	SAN NICOLA		
26	VICO FREDDO	64	VICO S. PIETRO		
27	FRONTIERA	65	SANTA LUCIA		
28	F.LLI FUSCO	66	SANTA MARIA		
29	GALILEI	67	LARGO S. MARIA		
30	GARIBLDI	68	P.ZZA M. SASSANO		
31	VICO GIOIELLO	69	SASSI		
32	GIOLITTI	70	VICO SEGRETO		
33	GRAMSCI	71	VICO FORNO VECCHIO		
34	ISCHIA	72	SICILIA		
35	LA PIRA	73	VICO SPERANZELLA		
36	LEOPARDI	74	STELLA		

37 MANZONI  
38 MARCONI

75 TRAV. MEDI  
76 TRAV. TREMITI

<b>ZONA " B "</b>
-------------------

N°

- 1 ABRUZZO
- 2 ARCO PORTICONE
- 3 COLLE DEL MEDICO
- 4 MASCAGNI
- 5 SARDEGNA
- 6 TRAV. CROCE
- 7 TRAV. EUROPA
- 8 TURATI
- 9 VOLTA
- 10 BERLINGUER
- 11 PAPA GIOVANNI XXXIII°
- 12 PAOLO VI°
- 13 ASIA
- 14 G. LANNI
- 15 AMERICA
- 16 OCEANIA
- 17 PITAGORA
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24